



del 9 settembre 2023



Operativa l'anticipazione INPS del Trattamento di Fine Servizio

Dal 1° febbraio 2023, è consentito agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di ottenere l'anticipo dell'importo del TFS maturato, al netto di interessi e spese, ad un tasso d'interesse dell'1%.

L'anticipo del TFS (Trattamento di Fine Servizio) riguarda solo i dipendenti pubblici iscritti al Fondo Credito Inps.

Il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e

sociali (Fondo Credito) è stato istituito nel 1996 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso una contribuzione pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. La trattenuta si applica ogni mese sulla retribuzione degli iscritti al Fondo. Questo prelievo obbligatorio sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici non ha nulla a che vedere con la contribuzione trattenuta ai fini previdenziali: si tratta di un contributo aggiuntivo e specifico per il Fondo.

Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP. Chi vuole continuare a aderire al Fondo Credito anche dopo il pensionamento deve esercitare l'opzione entro l'ultimo giorno di servizio. I pensionati già dipendenti pubblici versano lo 0,15% della pensione.

La richiesta dell'anticipo del 100% della propria liquidazione è possibile per i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata.

Non possono usufruire della prestazione i cessati dal servizio che non risultino iscritti alla Gestione sia al momento della domanda di anticipazione del TFS/TFR che al momento della concessione dell'anticipazione dello stesso.

Il tasso d'interesse applicato è pari all'1% per tutta la durata del finanziamento e in regime di capitalizzazione semplice. Sull'importo dell'anticipazione al lordo degli interessi si applicherà la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.

Gli iscritti alla gestione in questione possono ottenere l'anticipo dell'intero importo del TFR/TFS maturato e non liquidato o di una sua parte, senza dover attendere i tempi di pagamento ordinari.

Come sottolineato dall'Inps, le domande di anticipo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito dell'Inps alla relativa sezione.

In fase di domanda, il richiedente dovrà specificare se il finanziamento viene richiesto per il TFR/TFS completo oppure per un importo minore.

Inoltre, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a vincoli o cessioni, dovrà indicare se intende ricevere il finanziamento per l'ammontare effettivamente disponibile.

I richiedenti non dovranno allegare la certificazione relativa al TFS, visto che questa è disponibile in forma automatizzata nei sistemi dell'Area credito.

I tempi di lavorazione della richiesta sono di massimo 180 giorni.

Ricordiamo che per i non iscritti al fondo credito è comunque disponibile l'opzione dell'anticipo del TFS con prestito bancario con gli istituti convenzionati.

La procedura prevede l'inoltro della richiesta all'Ente erogatore, nel nostro caso l'INPS, che invia al lavoratore interessato la certificazione del diritto all'anticipazione. A quel punto si può andare in banca. È possibile prendere visione dell'elenco delle banche e istituti di credito che aderiscono all'Accordo attraverso il portale lavoropubblico.gov.it.

Con l'accordo ABI sull'anticipo del TFS, il prestito ottenibile arriva ad un massimo di 45mila euro, con tasso di interesse teorico dello 0,4%. Significa che, in via teorica, per ottenere l'anticipazione sul proprio TFS maturato si dovrebbe ottenerne prima del tempo una quota fino a 45mila euro pagando circa 180 euro.

Tuttavia, le banche che aderiscono (non vi è alcun obbligo), sono pochissime (ad oggi se ne contano appena 8), mentre in molti casi il tasso d'interesse richiesto tramite offerta di mercato arriva anche oltre il 4% (per un importo pari a 1.800 euro).

Per quanto riguarda la tempistica di erogazione dell'anticipo, con la procedura INPS + Banca sono previsti circa 15 giorni affinché la banca provveda all'accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente.

Tempi di vestizione e passaggi di consegne

Il panorama giurisprudenziale in tema di "tempo tuta" si arricchisce di due pronunce della suprema Corte di Cassazione

Si tratta delle ordinanze della – sezione lavoro – nr. 7595/2022 e nr. 3167/2022 entrambe del 31 agosto 2023.

In Entrambi i provvedimenti viene ribadito il principio secondo il quale rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa aziendale quando luogo e tempo dell'operazione sono imposti dal datore di lavoro (cfr: Cass. Civ. sezione lavoro n. 20179/2008 del 22 luglio 2008 nonché sez. lav, n. 1352 del 26 gennaio 2016)

Di conseguenza vengono riconosciute ai lavoratori istanti, alcune differenze retributive (rivenienti tra la retribuzione contrattualmente pattuita e quella percepita), in relazione al c.d. tempo di vestizione e di passaggio di consegne.

Il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro va computato nell'orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro. Se, dunque, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev'essere retribuito. Tale soluzione appare coerente con la previsione contenuta nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a) (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2, n. 1). E tali principi sono stati più di recente confermati, in relazione al medesimo quadro normativo, da Cass. n. 34072/2021.

In particolare, il secondo dei provvedimenti citati fa leva sull'esistenza di disposizioni datoriali concernenti l'obbligo di indossare l'uniforme, la predisposizione di "idonei supporti logistici" e di locali adibiti a spogliatoio nonché la previsione di sanzioni disciplinari in relazione al "mancato utilizzo dell'uniforme o all'uso della stessa non conforme alle disposizioni regolamentari interne.

Con precipuo riferimento, poi, al "tempo per il passaggio di consegne", gli ermellini ribadiscono, con riferimento al lavoro infermieristico, il principio che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per se stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale (Cass. civ., sez. lav., 22.11.2017, n. 27799).

Ma il medesimo principio trova applicazione ogniqualvolta il cambio di consegne *"costituisca espletamento di mansione lavorativa giacché il cambio di consegne nel passaggio del turno è chiaramente connesso alle peculiarità del servizio espletato ..."*.

Portale "I.W.I.C." e impiego in contesti di cooperazione internazionale

Con la [circolare Prot: 0019215 del 24 agosto 2023](#) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso note le modalità con cui rappresentare le Manifestazioni di interesse per l'impiego in contesti di cooperazione internazionale attraverso il Portale "I.W.I.C."

L'esigenza è quella di favorire l'individuazione di personale della Polizia di Stato, di tutti i ruoli e le carriere, che, su base volontaria e in possesso di adeguate skills, possa essere impiegato in contesti di cooperazione internazionale di polizia, nazionali o esteri.

A tal fine, con decreto del Capo della polizia sicurezza datato 9 novembre 2018, modificato, da ultimo con decreto del 20 marzo 2019, è stata istituita, in seno all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, una apposita Commissione per la selezione del personale da impiegare in contesti internazionali, deputata a selezionare il personale della Polizia di Stato che ha manifestato aspirazioni in tal senso.

Per sistematizzare le modalità di raccolta delle aspirazioni del personale, è stato predisposto un apposito portale, denominato I.W.I.C. (Interest in Working in International Cooperation), raggiungibile attraverso un link presente all'interno della "vetrina" della homepage del portale Doppia Vela (accessibile sia da internet sia da intranet).

Tale portale è accessibile da parte di tutto il personale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ad eccezione dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, che, su base volontaria, pertanto, ha la possibilità di compilare il form predisposto per rappresentare all'Amministrazione, oltre l'interesse all'impiego in contesti di cooperazione internazionale, anche altri elementi informativi utili per una successiva valutazione.

La compilazione del form contenuto nel portale I.W.I.C. è una mera manifestazione di interesse, volta a far conoscere all'Amministrazione le proprie aspirazioni, competenze ed eventuali pregresse esperienze nell'ambito della cooperazione internazionale e, pertanto, non costituisce e non costituirà avvio di procedura concorsuale, né candidatura per posizioni estere e né istanza di trasferimento.

La compilazione via web del medesimo form è, inoltre, da considerarsi come manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno utilizzati allo scopo di procedere, con apposite comunicazioni individuali, alla convocazione dei dipendenti per un colloquio con la citata Commissione, finalizzato ad acquisire elementi utili a costituire un bacino di personale dotato di skills adeguate alle eventuali future esigenze in contesti di cooperazione internazionale, nazionali e esteri, nonché a verificarne le competenze linguistiche.

Il portale sarà accessibile solamente in alcune finestre temporali, con cadenza determinata in relazione all'attività valutativa della Commissione stessa.

Nella prima fase di avvio della nuova procedura, il portale I.W.I.C. sarà accessibile al personale della Polizia di Stato dal 7 settembre al 7 ottobre 2023. Negli stessi termini sarà possibile revocare la manifestazione di interesse presentata ed eventualmente presentarne una nuova.

Taglio del cuneo fiscale 2023 e aumenti in busta paga

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti a proposito degli aumenti che da luglio 2023 avrebbero dovuto entrare in busta paga per effetto del cosiddetto taglio del cuneo fiscale.

Il taglio del cuneo fiscale consiste in un esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità) per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro.

Si tratta, dunque, di una misura temporanea che risale al Decreto-legge 115 del 2022 cd " Aiuti bis", varato dal governo Draghi che aveva previsto per i lavoratori dipendenti un taglio dei contributi previdenziali pari al 1,2% per i redditi fino a 35mila euro lordi che andava ad aggiungersi al taglio dei contributi già operativo per gli stessi beneficiari da gennaio dello 0,8% (legge 234 2021).

Con la manovra finanziaria 2023 approvata dall'attuale Governo è stato previsto un nuovo sconto contributivo pari all'1 % applicabile ai redditi fino a 25 mila euro annui (lordi).

In cifre, solo per i redditi sino a 25.000 euro lordi vi sarà uno sgravio aggiuntivo che frutterà da luglio a dicembre un aumento netto in busta paga mentre nulla cambia per i percettori di redditi superiori a 25.000 euro.

Il beneficio è scattato ad agosto nel senso che il pagamento riferito alla mensilità di luglio è erogato con il cedolino di agosto. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi fino alla mensilità di dicembre 2023 che sarà erogata a gennaio 2024.

Il meccanismo del taglio del cuneo fiscale incide sul costo del lavoro perché diminuisce la contribuzione previdenziale. Ciò comporta conseguenze sulle pensioni future dei lavoratori, considerato che nel sistema contributivo attuale, calcolo della pensione avviene sulla base dei contributi versati.



Emolumento accessorio una tantum 2023

Con lo stipendio di Agosto sono stati corrisposti gli arretrati ed è entrato a regime l'emolumento previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che, all'articolo 1, comma 330, prevede che "per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza".

Tabella misure emolumento accessorio una tantum personale Polizia di Stato	
QUALIFICA	UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità)
COMMISSARIO CAPO	34,46
COMMISSARIO	33,88
VICE COMMISSARIO	31,31
SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	33,88
SOSTIT.COMMISSARIO	32,85
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON 8 ANNI NELLA QUALIFICA	32,05
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	31,48
ISPETTORE CAPO CON 10 ANNI	31,48
ISPETTORE CAPO	30,56
ISPETTORE	29,99
VICE ISPETTORE	28,56
SOVRINTENDENTE CAPO "COORDINATORE"	29,99
SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI QLF	28,79
SOVRINTENDENTE CAPO	28,45
SOVRINTENDENTE	27,82
VICE SOVRINTENDENTE	26,73
ASSISTENTE CAPO "COORDINATORE"	27,82
ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI QLF	26,79
ASSISTENTE CAPO	26,67
ASSISTENTE	25,64
AGENTE SCELTO	24,84
AGENTE	24,10

Il cannabidiolo riclassificato e inserito tra i medicinali

Con decreto del 7 agosto 2023, il ministero della Salute ha revocato la sospensione del decreto del primo ottobre 2020, che inseriva le "composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (cbd) ottenuto da estratti di cannabis" nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sugli stupefacenti.

Pertanto, dal 20 settembre 2023, le preparazioni a uso orale a base di cannabidiolo essendo stati inseriti nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale, si potranno ottenere soltanto in farmacia, dietro presentazione di una ricetta medica non ripetibile

In pratica, detti prodotti, essendo nuovamente qualificati come sostanza stupefacente, non potranno più essere venduti nei negozi di cannabis light, come attualmente avviene, ma si potranno ottenere soltanto in farmacia, dietro presentazione di una ricetta medica non ripetibile.

Il provvedimento normativo in esame parla specificatamente di "composizioni per somministrazione ad uso orale di "cannabidiolo" che vengono inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti.

Ora bisognerà vedere cosa accadrà, considerato che attualmente nei canapa shop, erboristerie e tabaccai viene venduto l'olio di CBD come prodotto ad uso tecnico, mentre nelle farmacie sono presenti almeno 4 tipologie di prodotti che lo contengono (estratti galenici prodotti in farmacia, gli estratti industriali prodotti da diverse aziende, l'Epidiolex e il CBD sintetico).

Occorre attendere anche per capire cosa accadrà in relazione alla commercializzazione delle infiorescenze e degli oli naturali a base di CBD e di quelli ad uso cosmetico oggi in libera vendita., oltre alla cannabis light, che, com'è noto, contiene alte percentuali del CBD.

Secondo l'opinione di alcuni autorevoli giuristi, quando il decreto sarà effettivo tutto ciò che contiene CBD ed è ad uso orale e non cosmetico, come produzione non potrà più essere offerto in libera vendita nei negozi né oggetto di preparazioni galeniche, considerato che la commercializzazione di olio di CBD ad uso tecnico oltre a configurare i reati di preparazione e commercio abusivo di medicinali, infrangerebbe il testo unico degli stupefacenti, visto che le preparazioni a uso orale sono state inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti",

Al riguardo, Antonio Pignataro, dirigente generale della polizia di Stato attualmente consulente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, ha espresso soddisfazione per il provvedimento del governo affermando che questo permetterà di “salvare la vita e tutelare la salute di tanti ragazzi”.

Vi sono, tuttavia, altre implicazioni legate all’attività normativa e giurisdizionale degli organismi comunitari.

Al riguardo, occorre ricordare la sentenza della Corte di giustizia europea che in Francia, dopo un processo ad un commerciante che aveva importato ricariche al CBD per le sigarette elettroniche, ha stabilito che il CBD prodotto in uno stato membro europeo deve poter circolare anche negli altri paesi e che i prodotti a base di CBD non devono essere considerati come stupefacenti.

È, inoltre, in corso in Europa la valutazione dei cibi contenenti CBD all’interno dei Novel Food, un processo che si è arenato con la Commissione che ha chiesto nuovi studi, mentre il processo è stato completato in UK, con i primi prodotti arrivati sul mercato, e anche in Francia, dove è stata emanata una legge provvisoria che autorizza la commercializzazione di preparati alimentari con CBD fino al 20% considerandoli come integratori.

Inoltre, anche che la EHIA, associazione europea per la canapa industriale, ha di recente chiesto che estratti e CBD naturale vengano considerati come alimenti tradizionali, cosa che di recente è stata riconosciuta per le foglie.

Molto dipenderà, dunque, da cosa accadrà in Europa nei prossimi mesi, considerato che la tendenza sarà quella di avere una normativa uguale per tutti gli stati membri, sia sul cosmetico che sul Nouvel food. Occorre, però, considerare che le decisioni delle istituzioni europee preposte non arriveranno prima di uno o due anni”.

In fase di sperimentazione il sistema IT-alert

Il sistema IT-alert serve a diramare ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi che stanno per abbattersi o già in corso. Per determinati eventi emergenziali, il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-alert è anche in grado di integrare le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione e mettersi al sicuro.

Si tratta di un sistema in fase di sperimentazione che quando sarà pienamente operativo rappresenterà senza dubbio un aiuto essenziale per i cittadini, per mettersi al riparo da eventuali pericoli: alluvioni, terremoti, incidenti con rischi per la salute e così via.

Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. Il sistema è conforme allo standard internazionale “Common Alerting Protocol” (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte, allarmi di emergenza e avvisi pubblici.

Gli utenti che si trovano nell’area interessata ricevono un messaggio di testo, accompagnato da un suono ben riconoscibile e diverso dalle classiche suonerie, che indicherà chi lo manda, IT-alert appunto.

I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio IT-alert.

L’IT-alert non è un SMS, ma il vantaggio è che funziona anche in casi di campo limitato o di saturazione della banda telefonica, cioè anche quando la rete è congestionata. La trasmissione via cellulare inoltre è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto. Non ci sono dunque implicazioni sulla privacy perché non viene acquisito alcun dato personale, con buona pace dei complottisti che hanno già gridato allo scandalo, immediatamente smontata.

Quando la notifica di IT-alert arriva sul dispositivo blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del cellulare. Per riportare lo smartphone in modalità normale, basta toccarlo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione. Tuttavia, i telefonini non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se sono c’è campo e potrebbero non suonare se è stata silenziata la suoneria.

Non è necessario scaricare alcuna app né registrarsi da nessuna parte per ricevere i messaggi IT-alert, nemmeno avere credito sul cellulare e neppure geolocalizzarsi, ma, fa sapere la Protezione civile, in alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del vostro dispositivo, come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un backup o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo.

La notifica del messaggio IT-alert sui dispositivi dipende dal modello di cellulare o smartphone, dal sistema operativo e della versione installata.

In sintesi, per ricevere i messaggi IT-alert, anche quelli di test, non è necessario compiere alcuna azione. Anche nel caso in cui la voce IT-alert – presente nei vari dispositivi nella sezione avvisi di emergenza – dovesse essere disattivata, i messaggi sia durante i test sia quando il sistema sarà operativo arriveranno ugualmente sui dispositivi poiché verrà utilizzato il livello massimo di azione per l’invio.

In base alla tipologia e all’implementazione, è possibile ricevere l’IT-alert anche sullo smartwatch, se collegato al dispositivo principale o se dotato di una micro sim, così come anche sul tablet. Non arriva invece sul pc.

La tecnologia cell-broadcast su cui si fonda questo sistema presenta però alcuni limiti: è possibile che un messaggio indirizzato a un’area possa raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell’area stessa (cosiddetto overshooting), oppure che in aree senza copertura il messaggio non venga recapitato.

Anche che non si può rispondere al messaggio ricevuto, se ci si trova in una situazione di emergenza, si deve sempre chiamare il numero unico per le emergenze 112.

Quando sarà operativo, e salvo modifiche, l’IT alert sarà impiegato per le tipologie di rischio, previste dalla Direttiva del 7 febbraio 2023:

- maremoto generato da un terremoto;
- piogge intense;

collasso di una grande diga;
attività vulcanica, per Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;
incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;
incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti alla cosiddetta Direttiva Seveso.

IT-alert non fornisce, invece, indicazioni sulle condizioni meteo. Per le allerte meteorologiche, idrauliche e idrogeologiche di Protezione civile – le famose allerte gialle, arancioni e rosse – è possibile consultare i soliti bollettini emessi quotidianamente dal Sistema di allerta nazionale e disponibili sul sito rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento e sui siti web regionali.

Rimborso rette asili nido. Anno 2023 – Circolare

Con nota n. 0009774 del 28 luglio 2023 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rappresentato che spesso si è verificato che alcuni rimborsi di rette degli asili nido non sono stati effettuati dagli uffici a ciò deputati entro il 31 dicembre, perché i tempi ristretti non hanno consentito l'erogazione di quanto previsto.

Ciò ha comportato lungaggini nelle procedure per la necessità di riaccreditare i fondi nel capitolo pertinente nell'esercizio dell'anno successivo, cosa che solitamente accade non prima del mese di febbraio.

Pertanto, al fine di evitare le suddette problematiche e semplificare i procedimenti, la circolare relativa ai rimborsi delle rette degli asili nido frequentati dai figli del personale della Polizia di Stato per l'anno 2023, verrà diramata nel mese di dicembre p.v., con pagamento dei rimborsi spettanti direttamente nei primi mesi del 2024.

Nuove norme contro la pirateria online

L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 93/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio) contro la pirateria online e la diffusione illecita di contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso la rete.

Sarà l'AgCom a frenare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, anche mediante provvedimenti urgenti e bloccando la risoluzione DNS dei nomi di dominio. Questo potrà avvenire anche per i contenuti trasmessi in diretta, ad esempio degli eventi sportivi. Basterà una segnalazione all'Autorità da parte dei titolari dei diritti televisivi per ordinare l'oscuramento del sito che trasmette il contenuto illecito entro 30 minuti.

A supporto dell'AgCom opererà l'Agenzia Nazionale per la Cybersecurity per il monitoraggio, individuazione di IPTV, siti e app.

Entro la primavera del 2024, è prevista la predisposizione di una piattaforma unica per la disabilitazione automatica. Previste anche forme di responsabilizzazione per gli intermediari di rete, così da rendere più efficaci le attività di contrasto e per le banche che dovranno fornire i dati sulle transazioni legate ad attività che comportano la violazione del copyright.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'AgCom trasmetterà l'elenco dei provvedimenti adottati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

È prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni ma anche multe da 2.582 a euro a 15.493 euro per coloro che diffonderanno un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale abusivamente su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte.

Il dispositivo di legge prevede anche sanzioni fino a 5mila euro anche per chi carica i contenuti o fruisce di contenuti pirata.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 36/2023 del 9 Settembre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123